



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 P.I.: 00070490958
www.comune.riolasardo.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

Approvato con Deliberazione C.C. n. 04 del 17 febbraio 2012

Art. 1

MERCATO SETTIMANALE

1. Il mercato settimanale nel Comune di Riola Sardo è ubicato nell'area di via G. Garibaldi / via M. Montessori individuata nell'allegata planimetria e si svolge nella giornata di LUNEDI'
2. Il mercato raccoglie attualmente 15 posteggi dei settori merceologici alimentare e non alimentare.
3. La Giunta Comunale potrà provvedere ad istituire nuovi mercati, con cadenza settimanale o bisettimanale, in aree all'uopo predisposte.
4. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i mercati esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è:
 - per i posteggi ordinari, di mq 35 (7 x 5);
 - per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto un aumento fino al 15% del posteggio;
5. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
6. L'orario di vendita nei mercati è fissato dalle ore 07:30 alle ore 13,30.
7. I titolari dei posteggi potranno accedere agli spazi destinati alla vendita un'ora prima dell'inizio dell'orario di apertura fissato dal comma 6 e dovranno lasciare libere le aree non oltre mezzora dopo l'orario di chiusura.
8. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
10. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio.
11. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio comunale competente.
12. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. L'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.
13. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante. Al termine della vendita, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati dal Comune.

Art. 2

CONCESSIONE ED USO DELLO SPAZIO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente o con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà ad intimare al titolare della concessione di pagare le somme dovute o in difetto si darà avvio al procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.
3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

5. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- a) atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
- b) atto di concessione del posteggio;
- c) ricevuta di pagamento della COSAP.

Art. 3

ATTREZZATURE E VEICOLI

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2.

3. Ai soli venditori del settore NON alimentare, quali calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo o molestia e non ostacoli il normale transito del pubblico.

5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.

8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la circolazione e la sosta all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi del Comune di Riola Sardo, degli organi di Polizia Locale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.

10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 4

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 5

NORME COMPORTAMENTALI

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
- e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

3. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I posteggi dei mercati vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Gli uffici comunali provvedono ad emanare apposito bando:

- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;

- in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.

3. Il bando comunale deve contenere:

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;

b) l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;

e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.

4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma precedente, in base alla graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) operatori di posteggio col maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dall'autocertificazione resa dal richiedente e verificata dal Comune;

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

d) In caso di parità di requisiti in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa o DUAAP;

- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

5. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Locale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.

6. La graduatoria di cui al precedente comma 4 ha valore per tre anni dalla sua approvazione.

Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.

7. Qualora fossero presenti domande di migioria, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.

8. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.

9. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

10. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori in ordine di graduatoria.

11. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 8. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.

12. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 7

ITER AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 6, il Comune provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario presentare una dichiarazione autocertificativa, secondo i criteri di cui alla L. R. n. 05/2006 e ss.mm.ii.

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 8

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 07:30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Locale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

3. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio, anche quando non vi sia la presenza di un responsabile comunale.

4. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, secondo i criteri indicati al comma 2.

5. Il titolo abilitativo degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dal titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante integrato dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 9

SCAMBIO DI POSTEGGIO E MIGLIORIA

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.

2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Il Comune provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.
3. Gli operatori interessati ad effettuare una migioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 6.
6. Gli spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione possono essere consentiti a condizione che ciò non pregiudichi l'assetto generale del mercato e la eventuale suddivisione delle categorie merceologiche pianificata dall'Amministrazione.

Art. 10

DURATA E RINNOVI

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, la concessione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. Sono fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

Art. 11

MERCATI STRAORDINARI

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 12

MODIFICHE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.
2. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 18.05.2006, n. 5, e ss.mm.ii., Deliberazione G.R. n. 54/3 del 28.12.2006 e Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Riola Sardo e annulla e sostituisce ogni altro provvedimento precedente con esso in contrasto.

Comune di Riola Sardo (OR)

Planimetria Area Mercatale
allegata alla Deliberazione C.C.
n. 04 del 17.02.2012

